

ECOREATI, LA SENSIBILITÀ AUMENTA, MA NON BASTA

LA LEGGE DI RIFORMA DEI REATI AMBIENTALI FORNISCE A INVESTIGATORI E MAGISTRATURA MAGGIORI STRUMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA SALUTE E DEI BENI NATURALI. SONO AUSPICABILI AZIONI DI FORMAZIONE IN RETE E ACCORDI CON LE AGENZIE AMBIENTALI PER UN MIGLIORE CONTRASTO AL CRIMINE AMBIENTALE.

INTERVISTA



Rosanna Casabona

Sostituto Procuratore, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina

La legge 68/2015 ha portato notevoli cambiamenti nell'approccio ai reati ambientale, introducendo strumenti più efficaci di contrasto. Un'intervista a Rosanna Casabona, sostituto procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, sulle novità introdotte, lo stato di attuazione e le necessità di miglioramento ulteriore.

Quali sono a suo avviso le caratteristiche principali della legge 68/2015?

Le nuove fattispecie, strutturate come delitti, consentono un'azione più efficace rispetto al tradizionale sistema di tutela penale in questa materia, caratterizzato da reati contravvenzionali. È possibile l'utilizzo di strumenti investigativi più incisivi e l'applicazione di misure cautelari personali. Il termine per la prescrizione dei reati è raddoppiato e dunque si supera uno dei problemi dell'intervento penale in campo ambientale, il rischio di prescrizione a causa del protrarsi dei procedimenti penali.

È previsto il coordinamento investigativo tra diversi uffici di Procura, sulla falsariga delle indagini di criminalità organizzata. È una previsione indicativa dell'aumentato livello di sensibilità del legislatore, che ha compreso la diffusione e l'importanza del crimine ambientale, i cui autori spesso operano in varie parti del territorio nazionale: dunque, la collaborazione tra più uffici è la carta vincente per affrontare

le indagini. Inoltre l'impresa criminale che opera nel settore ambientale delinque per risparmiare sui costi, realizzando con sempre maggiore frequenza il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di competenza distrettuale. L'esperienza e gli strumenti della Dda sono indispensabili per le indagini relative a questo delitto, che spesso assume anche connotazioni transfrontaliere. È prevista la cosiddetta confisca allargata, con la successiva destinazione dei beni alla pubblica amministrazione per il riutilizzo in favore della società civile (per i reati di cui articoli 452-quater e 452-octies c.p.). Sono previste condotte riparatorie importanti come la bonifica e il ravvedimento operoso, il recupero e il ripristino dei luoghi. Questo aspetto è di particolare rilievo, perché il legislatore ha voluto accostare all'intervento sanzionatorio l'azione di recupero ambientale da parte dell'inquinatore, mostrando, così, di avere maggiore interesse per tale risultato piuttosto che per l'applicazione di una pena elevata.

L'attività delle procure della Repubblica in campo ambientale è cambiata dopo l'approvazione della legge 68/2015?

Una riforma così profonda ha prodotto importanti cambiamenti anche nell'approccio investigativo in materia ambientale. Come ho accennato, i delitti dolosi introdotti dalla legge 68/2015 consentono l'utilizzo di nuovi strumenti investigativi, con particolare riferimento alle intercettazioni, telefoniche e ambientali, e al coordinamento tra diversi uffici di Procura. L'effetto è un salto di qualità delle indagini e la possibilità di contrastare più efficacemente l'azione di soggetti spesso dotati di preparazione tecnica e di collegamenti territoriali ampi e diffusi su tutto il territorio nazionale. Lo studio della compagine societaria delle imprese criminali che operano nel settore ambientale ha spesso mostrato l'esistenza di forti legami tra i componenti delle

diverse aziende, tanto da poter ipotizzare l'esistenza di una diffusa rete di inquinatori tra loro collegati. Tuttavia sono emerse anche alcune criticità.

La descrizione delle condotte è particolarmente complessa, il linguaggio legislativo è caratterizzato da un tecnicismo scientifico che impone, da un lato, lo svolgimento sistematico di impegnative consulenze e, dall'altro, l'inevitabile dilatazione della durata delle indagini, con ripercussioni negative sulla definizione dell'intero procedimento quando, come spesso accade in pratica, sono ravvisabili anche i tradizionali reati ambientali, di natura contravvenzionale e con termini di prescrizione ridotti. In buona sostanza, c'è il rischio che per provare la sussistenza dei delitti ambientali si sacrificino strumenti che, in passato, avevano consentito una tutela più immediata e veloce.

Trattandosi per la maggior parte di reati contravvenzionali, il principale strumento d'intervento era ed è tuttora il sequestro preventivo delle aree (ad esempio discariche abusive) ovvero dei beni (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti, depuratori) interessati dalle condotte illecite inquinanti.

La preparazione della polizia giudiziaria è adeguata all'applicazione della legge 68/2015?

Un fattore di criticità che ostacola la puntuale applicazione della legge 68/2015 è la carenza di specializzazione della polizia giudiziaria diffusa sul territorio. Per quanto vi siano alcuni corpi specializzati – il Noe, i Carabinieri forestali, la sezione operativa navale della Guardia di finanza, la Capitaneria di porto e altri – il numero degli operanti è insufficiente rispetto alle frequenti violazioni ambientali.

Inoltre la sensibilità, non solo investigativa, in materia ambientale è una conquista solo degli ultimi anni, spesso determinata dai sensibili mutamenti climatici che ci

colpiscono. L'illecito ambientale solo di recente è diventato oggetto d'interesse e approfondimento da parte delle forze di polizia non specializzate che, in qualche caso, non erano neppure in grado di percepire l'esistenza della violazione.

La materia della tutela dell'ambiente è collegata ad altre?

È spesso collegata a reati contro la pubblica amministrazione: si pensi, ad esempio, ai procedimenti relativi alla gestione illecita delle discariche ovvero degli impianti di depurazione, in cui si ravvisano condotte omissive degli amministratori e dei gestori. In questi casi, è ipotizzabile il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) per la mancata raccolta del percolato, la mancata o incompleta messa in sicurezza del sito; o il reato di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) per il conferimento illecito dell'incarico di gestione degli impianti; o il reato di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) per le proroghe illegittime del servizio di gestione dei depuratori.

Esiste una specificità del territorio in cui opera? Quali sono le tipologie di violazioni più frequenti?

In Sicilia la presenza di enormi problematiche, legate all'inquinamento del mare, agli incendi che devastano grandi territori e alle discariche abbandonate e mai bonificate, ha comportato la necessità da parte degli investigatori di attrezzarsi per affrontare efficacemente queste situazioni critiche.

Ancora oggi però, nonostante l'entrata in vigore della legge 68/2015, si registra in materia ambientale la presenza di un maggior numero di violazioni di fattispecie tradizionali, come quelle previste dal Testo unico ambientale, cui si accostano i reati utilizzati in passato, quando l'intervento del legislatore era più ridotto, per punire gli attacchi all'ambiente: il danneggiamento (art. 635 c.p.), il getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) per gli scarichi illeciti, industriali e non.

L'acquisizione di notizie di reato deriva dal controllo della normale e regolare attività imprenditoriale?

La maggiore sensibilità delle forze di polizia ha portato a un aumento delle segnalazioni per violazioni ambientali. Accade sempre più spesso che, anche solo durante i servizi di osservazione e controllo del territorio, gli operatori rilevino i comportamenti tenuti dai gestori di impianti di trattamento rifiuti, di



discariche ovvero di depuratori. Inoltre vi è una maggiore attenzione alle situazioni di degrado territoriale in cui, pur non essendo individuabile l'autore del reato, si prospetta la possibilità di bonificare il sito a cura e a spese del Comune in cui si trova l'area interessata. Un caso classico abbastanza diffuso è quello della discarica formatasi in seguito all'abbandono reiterato di rifiuti da parte di soggetti diversi.

Qual è nella sua esperienza lo stato di attuazione del sistema delle prescrizioni?

Si tratta di una novità importante, perché per i reati meno gravi c'è la possibilità di procedere a una definizione veloce al di fuori del procedimento penale. Le maggiori difficoltà attengono alla selezione dei reati a cui è possibile applicare la procedura estintiva e alla capacità della polizia giudiziaria di attivarla. Dunque, più gli operatori saranno specializzati e preparati a riconoscere le ipotesi sottoponibili al sistema, più la procedura funzionerà. Tuttavia, la necessità che i reati ravvisabili non abbiano provocato un danno o pericolo concreto e attuale riduce di molto l'ambito applicativo.

Sono auspicabili protocolli d'intesa tra Procure, Arpa, e forze di polizia (sul modello Emilia-Romagna)?

La specificità delle nuove fattispecie ha portato molti uffici di Procura a siglare protocolli d'intesa con le Arpa e le forze di polizia. Si tratta di una soluzione adottata sotto diverse forme in vari distretti, seguendo una prassi da diffondere su tutto il territorio nazionale, per consentire un aumento della specializzazione degli operatori. Tenuto conto di quanto si è detto sulla complessità delle investigazioni in materia ambientale e sulla frequente carenza di sensibilità degli operatori non specializzati, la collaborazione con le Agenzie per l'ambiente è senza dubbio

di decisivo stimolo e supporto per una migliore attività di contrasto dell'illegalità ambientale.

La normativa ambientale è talora di complessa interpretazione: quali sono gli strumenti utili ad affrontare questa complessità?

Il tecnicismo della legislazione ambientale impone una specializzazione di tutti gli operatori, compresi i magistrati, che devono appropriarsi degli strumenti, anche linguistici, di settori diversi da quelli noti per formazione culturale. Il pubblico ministero che indaga su reati ambientali deve conoscere le tecniche investigative scientifiche da applicare al caso concreto, sia per programmare un intervento più efficace, sia per indirizzare gli operatori di polizia giudiziaria e gli eventuali consulenti. Diversamente, c'è il rischio di affidarsi in via esclusiva ai tecnici e di dipendere dal loro giudizio.

Di particolare importanza si è rivelata la formazione di una rete specialistica, istituita in base all'art. 6 D.lgs 106/2006, tra la Procura generale della Cassazione, le Procure generali e le Procure della Repubblica per lo scambio di informazioni, protocolli investigativi e tematiche giurisprudenziali.

Ci sono ulteriori forme di collaborazione che si potrebbero sviluppare tra Arpa e Procure per migliorare l'efficacia del lavoro?

Sarebbe certamente utile realizzare una rete di formazione che coinvolga tutti gli operatori del settore (magistrati, polizie giudiziarie, Arpa, università, ordini professionali) per la diffusione capillare delle problematiche relative ai reati ambientali, delle tecniche investigative e degli strumenti utilizzabili per un migliore contrasto al crimine ambientale.

A cura della redazione di *Ecoscienza*